

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ODV INHOLTRE "

Articolo 1

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ODV INHOLTRE" che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Via Giuseppe Verducci 6, 89062 Lazzaro provincia di Reggio Calabria, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita, all'interno dello stesso comune, con semplice delibera di Assemblea, senza che ciò comporti modifica statutaria.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

SCOPO, FINALITA', ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE.

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- b) Organizzazioni e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, e n. 106.
- e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,



promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidali di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ODV INHOLTRE è un'Associazione che vuole attuare i valori della condivisione e della reciproca accoglienza fraterna per cui ognuno sia valorizzato in quanto persona e non per quello che produce. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di operare nei seguenti settori:

- 1) Assistenza sociale e sociosanitaria.
- 2) Formazione.
- 3) Tutela dei diritti civili, con particolare riferimento a quelli pertinenti il mondo della disabilità;
- 4) Consulenza.

In particolare, L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) Operare a favore delle persone in situazioni di disabilità.
- b) Promuovere iniziative di carattere socioculturale idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e del disagio sociale;
- c) Sostenere le famiglie fin dalla fase più critica del processo di accettazione del bambino con disabilità.
- d) Divulgare con mezzi idonei una corretta informazione scientifica tra le famiglie e l'opinione pubblica, facendo opera di sensibilizzazione sottolineando le conseguenze che il bambino disabile comporta sul piano sociale, familiare e morale.
- e) Collaborare con azioni e servizi di volontariato con tutti gli organismi, pubblici e privati, che abbiano per scopo la tutela degli emarginati.
- f) Appoggiare promuovere, con tutti i mezzi a disposizione, la creazione di strutture e di iniziative per la prevenzione della disabilità, la riabilitazione, l'inserimento scolastico e lavorativo delle persone con disabilità.

Le finalità dell'Associazione sono quelle di:

- Collaborare con gli Enti Pubblici e privati, con Associazioni e gruppi di volontariato, per un'azione che rimuova le cause originanti l'emarginazione e promovendo la cultura dell'integrazione.
- Favorire o gestire direttamente attività di prevenzione, di formazione, di educazione sociosanitaria, nonché realizzare attività lavorative i cui prodotti possono essere destinati alla vendita.
- Compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi.
- Favorire l'utilizzazione di unità di servizio civile.
- Organizzare campi di studio, lavoro e vacanza.
- Organizzare iniziative culturali.

Articolo 5

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio

Direttivo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Riguardo la figura del volontario si precisa che: Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'associazione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

L'Associazione opera per esclusive finalità di solidarietà sociale e si prefigge interventi per l'inserimento delle persone in situazione di disabilità nella società anche attraverso opportune azioni di stimolo e di controllo sui servizi esistenti nella Regione Calabria.

Articolo 7

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

Articolo 8

SOCI

AMMISSIONE DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 30 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età, sia altre ODV o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV, mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo.

I requisiti per essere accolti come associati sono:

- siano in possesso dei seguenti requisiti: onestà, correttezza e rigore morale;
- aver sottoscritto l'autorizzazione al trattamento ed uso dei dati personali;
- aver compilato e sottoscritto la domanda di adesione,
- condividere gli scopi e le finalità istituzionali;
- accettare, senza riserve, lo Statuto.

I Soci possono essere:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Diritti dei soci:

- Partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie;
- Elettore attivo e passivo;
- Rappresentare, per delega un altro socio.
- Esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che la esaminerà nel primo consiglio utile.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

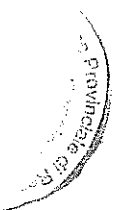
Doveri dei soci:

- evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano recare danni materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe loro a disposizione dall'Associazione.
- osservare la massima riservatezza al di fuori dell'ambito associativo in riferimento a fatti, persone e informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio.
- prestare la loro eventuale opera nel massimo rispetto degli altri volontari, delle persone accolte, dei responsabili e del Consiglio Direttivo, evitando comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della dignità delle persone e che pregiudichino i diritti e le libertà personali.
- riferire al Consiglio Direttivo tutte le problematiche incontrate al fine di contribuire al continuo miglioramento dell'attività dell'Associazione.
- prestare la propria eventuale attività rispettando ed accettando le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi dodici mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale previo sollecito di pagamento.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.



Articolo 11

RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali.

Articolo 12

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il collegio dei revisori, se nominato.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati, consegnata a mano, tramite WhatsApp, Sms o posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in giorno diverso dalla prima convocazione.

Articolo 14

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno dagli amministratori per l'approvazione del bilancio consuntivo. È inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati. Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente

dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in modalità telematica.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 15

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva il programma delle attività proposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Articolo 16

COMPITI E QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Articolo 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, tra un minimo di tre (3) ed un massimo di sette (7). Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di redigere, entro il 30 marzo il bilancio consuntivo, sottoponendolo all'Assemblea per l'approvazione.

Stabilisce l'entità della quota sociale annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 18

Qualora un membro del Consiglio Direttivo si assenti per tre (3) volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 19

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non ci fossero altri soci eletti il consiglio può rimanere in carica purché nel consiglio vi sia comunque la maggioranza.

In ogni caso il mandato dei nuovi consiglieri scadrà assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta ne rilevi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, WhatsApp, Sms o posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 21

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in modalità telematica. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per ogni riunione del consiglio direttivo sarà redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile da convocare entro venti giorni.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all'approvazione dell'Assemblea;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

Il Presidente individua istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 23

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'Associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, di predisporre il bilancio consuntivo. Tutti gli altri libri sono conservati presso la sede dell'associazione.

Articolo 24

COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno, o quando si verifichino i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, elegge il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

Articolo 25

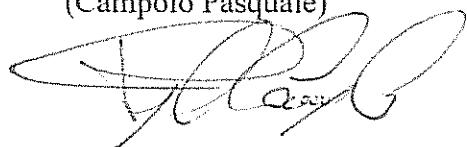
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento

A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

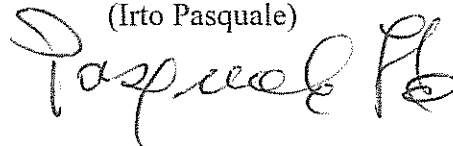
Articolo 26

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

IL SEGRETARIO
(Campolo Pasquale)



IL PRESIDENTE
(Irto Pasquale)





Verbale n. 24 dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 15/10/2022

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 16.30 presso il Centro Sociale Paolo Capua sito in Lazzaro (RC), si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di volontariato InHoltre per discutere e deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno:

1. modifica dello statuto per l'iscrizione al RUNTS

Il presidente chiama a fungere da segretario il socio Campolo Pasquale, sono presenti alla riunione i seguenti soci:

Irto Pasquale, Altomonte Patrizia, Campolo Pasquale, Latella Pasquale, Legato Maria, Calabrò Barbara, Foti Michela, Furci Pasquale, Crea Giuseppina, Mallamaci Carmela, Delfino Giuseppe, Sgro Rosalba, Benedetto Antonietta, Morabito Giovanna, Minniti Antonio, Assumma Paolo, Condello Giuseppa, Assumma Giancarlo, Assumma Luca, Caserta Domenico, Benedetto Giovanna, Triolo Angelica, Fortugno Francesca, Gringeri Giorgio, Pucinotti Carmela, Diano Attilio, Scollica Carmela, Latella Demetrio, Verardo Eraldo, Pucinotti Vincenza, Elia Domenico, Marino Paolo, Benedetto Antonio, Sgro Antonietta, Cardone Antonio, Callea Carmela, Sgro Michele, Checco Maria, Mallamaci Carmelo, Pangallo Giuseppina.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, il numero dei presenti, secondo l'articolo 15 dello statuto dell'associazione, è sufficiente per la validità della stessa, alle ore 16.40 dichiara pertanto che essa deve ritenersi regolarmente costituita.

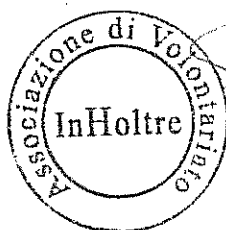
Il Presidente da inizio ai lavori assembleari comunicando che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 117/2017, si è reso necessario l'adeguamento dello statuto dell'associazione al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni di legge e consentire così la migrazione dell'Associazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il Presidente da quindi seguito alla lettura dello statuto soffermandosi in particolare sulle disposizioni modificate. Dopo ampia discussione il nuovo statuto, composto da 25 articoli, viene approvato tenendo conto delle direttive legislative imposte dalla legge di riferimento.

Alle ore 18.30 non essendoci più nulla da discutere redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(Campolo Pasquale)

IL PRESIDENTE
(Irto Pasquale)



29/07/2022

Registrazione
Certificato di

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
Assistente sociale
(Daniela Galia)